

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA  
ASSESSORATO DELLA SALUTE

Ufficio Speciale per la Sanità Veterinaria e la Sicurezza Alimentare  
*Servizio 3 "Sicurezza Alimentare"*

**Piano regionale di controllo ufficiale dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (MOCA) - Anni 2023-2027**

**Il Dirigente**

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la Legge 23 dicembre 1978, n. 833 istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale e le successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777 - Attuazione della direttiva (CEE) n.76/893 relativa ai materiali e agli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari;

VISTO il Decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 108 - Attuazione della direttiva 89/109/CEE concernente i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 maggio 2000 sull'individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali e organizzative da trasferire alle Regioni in materia di salute e sanità veterinaria, ai sensi del D.L. del 31 marzo 1998, n. 112 e s.m.i.;

VISTO il Regolamento CE n. 178 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare e le successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento CE n. 1935/2004 del 27 ottobre 2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le Direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE;

VISTO il Regolamento CE n. 2023/2006 del 22 dicembre 2006 sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari;

VISTA la L.R. del 14 aprile 2009, n. 5 *"Norme per il riordino del servizio sanitario regionale"*;

VISTO il decreto legislativo n. 29/2017 *"Disciplina sanzionatoria per la violazione di disposizioni di cui ai Regolamenti (CE) n. 1935/2004, n. 1895/2005, n. 2023/2006, n. 282/2008, n. 450/2009 e n. 10/2011, in materia di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari e alimenti"*;

VISTO il Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali,

sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali);

VISTO il D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 27 - Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, lettere a), b), c), d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n. 117 e successive modifiche;

VISTO il D.L. 22 marzo 2021, n. 42 - Misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare, convertito con modificazioni dalla Legge 21 maggio 2021 n.71;

VISTO il D.P. Reg. n. 9 del 05 aprile 2022 pubblicato sulla GURS n. 25 Parte I del 01.06.2022, con il quale è stato emanato il Regolamento di attuazione del Titolo II della L.R. n. 19/2008. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 426 del 04 agosto 2022, con cui è stato istituito l'Ufficio Speciale per la Sanità Veterinaria e la Sicurezza Alimentare e con cui il Dr. Pietro Schembri è stato individuato quale dirigente apicale;

VISTO il D.A. n. 36 del 07 settembre 2022 con il quale, in esecuzione della deliberazione di Giunta Regionale n. 426 del 04 agosto 2022, al Dr. Pietro Schembri - Dirigente di III fascia - è stato conferito l'incarico di Dirigente responsabile dell'Ufficio Speciale Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare;

VISTA la nota Prot. 0050394-28/12/2022-DGISAN-MDS-P, con la quale il Ministero della Salute ha diramato alle Regioni e alle P.A., il Piano nazionale di controllo ufficiale dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (MOCA) - Anni 2023-2027;

CONSIDERATO che la programmazione prevista dal Piano nazionale in questione è in linea con la programmazione del Piano nazionale di controllo pluriennale (PCNP), di cui è parte integrante, previsto dall'articolo 109 del Regolamento (UE) 2017/625 e che lo stesso confluirà nel Piano Regionale dei Controlli Pluriennale (PCRP) – Anni 2023-2027;

RITENUTO, pertanto, di dover predisporre la programmazione per il Piano regionale di controllo ufficiale dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (MOCA) - Anni 2023-2027, che tenga conto degli indirizzi operativi nazionali;

RITENUTO necessario procedere nel merito:

## **DECRETA**

### **Articolo 1**

Per quanto espresso in premessa, che qui si intende integralmente ripetuto e trascritto, è approvato il Piano regionale di controllo ufficiale dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari - Anni 2023-2027 costituito dall'Allegato A (Piano di campionamento e analisi volto al controllo ufficiale dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti (MOCA) di cui alla nota DGISAN n. 0050394-28/12/2022-DGISAN-MDS-P), al cui contenuto si farà puntuale riferimento per quanto non espressamente previsto o citato nel presente atto e dalla Tabella\_1 (distribuzione per ASP del numero di campioni per tipologia di MOCA/analiti, per ogni anno di validità del Piano) che sono parte integrante e sostanziale del presente decreto.

## Articolo 2

Le Aziende Sanitarie Provinciali della Sicilia (ASP), nel rispetto del Piano assicureranno una puntuale esecuzione dell'attività di controllo ufficiale.

L'attività di controllo e campionamento è effettuata dai Servizi di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (SIAN) delle ASP della Sicilia.

Il programma di campionamento predisposto per le ASP è riportato nella Tabella\_1 allegata al presente Piano.

I campioni da prelevare e sottoporre ad analisi devono essere costituiti da oggetti finiti e pronti per entrare in contatto con gli alimenti. Sono esclusi da tale controllo ufficiale i semilavorati.

Il prelievo dei campioni è da effettuarsi nelle fasi della produzione e della distribuzione (deposito, vendita all'ingrosso e vendita al dettaglio).

Il campionamento dei MOCA deve essere eseguito conformemente alle disposizioni vigenti del Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27 e del Decreto legge 22 marzo 2021, n.42, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 maggio 2021, n. 71.

La composizione delle aliquote (numero di pezzi (oggetti/materiali)) per ogni aliquota) dei campioni MOCA deve garantire la corretta esecuzione dei controlli di Laboratorio.

I campioni devono essere prelevati, manipolati e identificati in modo tale da garantirne l'integrità, il valore legale e la validità scientifica e tecnica (Allegato 1, Sezione 1, del Decreto legislativo 2 febbraio 2021 n. 27 e successive modifiche).

Il campionamento dei MOCA include anche un controllo documentale al fine di raccogliere tutte le informazioni che descrivono il campione (composizione, destinazione di impiego, tempo e temperatura di utilizzo, ecc.) che sono necessarie per la corretta esecuzione dell'analisi. Pertanto, in fase di campionamento è necessario verificare ed acquisire la dichiarazione di conformità ed eventualmente la relativa documentazione di supporto che verranno trasmesse al Laboratorio incaricato unitamente alla matrice prelevata.

Le ASP della Sicilia, nell'esecuzione del Piano, avranno cura di garantire il rispetto del numero programmato di campioni da prelevare e la correttezza della rendicontazione costituenti uno degli indicatori per gli adempimenti LEA della sicurezza alimentare. Garantiranno, altresì, la compilazione in maniera puntuale e completa, sia del verbale di prelevamento che del modello di conferimento del campione al laboratorio incaricato che dovranno contenere tutte le informazioni in coerenza con quanto richiesto dall'anagrafica EFSA e necessarie per la corretta e completa compilazione dei campi obbligatori dello specifico sottoflusso MOC (Materiali a contatto con gli alimenti) del flusso informatico unico RADISAN del sistema NSIS-Alimenti (vedi anagrafi di cui all'indirizzo web: <https://zenodo.org/communities/radisan/>).

## Articolo 3

L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia "A. Mirri" (I.Z.S. Sicilia), nella qualità di laboratorio ufficiale incaricato, nell'ambito del presente Piano, effettuerà il controllo analitico che consiste nella determinazione di uno o più analiti nel MOCA per verificarne il rispetto della conformità alla normativa vigente.

Il laboratorio accetterà solo i campioni connessi al presente Piano e completi di tutte le informazioni necessarie, al fine di assicurare la correttezza dei dati per il flusso informativo NSIS (sotto flusso MOC ex VIG001MC).

Il laboratorio dovrà, al fine di garantire l'accuratezza dei dati analitici e la corretta interpretazione dei dati, prendere parte alle attività formative e ai test comparativi organizzati dal LNR e/o dal EURL.

Il laboratorio incaricato assicurerà le analisi anche avvalendosi, ai sensi dell'art.9 del Decreto Legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, di altri laboratori appartenenti alla rete nazionale dei laboratori

del controllo ufficiale.

Il laboratorio ufficiale comunicherà tempestivamente all'Autorita' competente il risultato delle analisi, prove, diagnosi.

#### **Articolo 4**

Le ASP conferiranno i campioni prelevati nello svolgimento del controllo ufficiale al laboratorio incaricato entro il mese di dicembre dell'anno di riferimento.

Il laboratorio ufficiale (I.Z.S. Sicilia) trasmetterà, attraverso il Nuovo Sistema Informatico Sanitario (NSIS/Radisan) non appena disponibili, e comunque non oltre il 15 febbraio dell'anno successivo a quello cui si riferiscono (salvo diverse indicazioni) i dati relativi al campionamento e alle analisi effettuate nello specifico sotto flusso MOC (materiali a contatto con gli alimenti).

La Regione – Ufficio Speciale per la Sanità Veterinaria e la Sicurezza Alimentare, al fine di rendere i dati disponibili al Ministero della Salute – DGISAN – procederà alla validazione dei dati trasmessi dal Laboratorio del controllo ufficiale entro il 31 Marzo dell'anno successivo a quello a cui si riferiscono i dati.

#### **Articolo 5**

Il referente regionale per l'attuazione del presente piano è la Dirigente del Servizio 3 – Sicurezza Alimentare dell'Ufficio Speciale per la Sanità Veterinaria e la Sicurezza Alimentare - Dr.ssa Daniela Nifosi ([d.nifosi@regione.sicilia.it](mailto:d.nifosi@regione.sicilia.it) - 091.7079377);

#### **Articolo 6**

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on line, ai sensi dall'art. 68 della L.R. 12.08.2014, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni, sarà pubblicato sul sito web istituzionale dell'Ufficio Speciale per la Sanità Veterinaria e la Sicurezza Alimentare.

Palermo lì, 11/01/2023

L'istruttore Direttivo

F.to (V. Lo Presti)

La Dirigente del Servizio 3

(Dr.ssa Daniela Nifosi)

Il Dirigente dell'Ufficio Speciale

(Dr. Pietro Schembri)

Tabella\_1

PIANO REGIONALE DI CONTROLLO UFFICIALE DEI MATERIALI E DEGLI OGGETTI DESTINATI A VENIRE A CONTATTO CON I PRODOTTI ALIMENTARI - Anni 2023-2027						
Combinazione tipologia di MOCA/Analita-gruppo di analiti						
ASP	Ceramica (D.M. 04/04/1985 aggiornato dal D.M. 01/02/2007)	Acciaio inox (D.M. 21/03/1973 e s.m.i.)	Plastica (Reg.(UE) n.10/2011 e s. m. i.)	Vetro (D.M. 21/03/1973 e s.m.i.)	MOCA di plastica contenenti bambù (Reg.(UE) n.10/2011 e s. m. i.)	Totale
	Migrazione Specifica di Cd Migrazione Specifica di Pb	Migrazione Specifica di Cr Migrazione Specifica di Ni Migrazione Specifica di Mn Migrazione Globale	Migrazione Globale Migrazione specifica formaldeide Migrazione specifica di Ammine aromatiche primarie Migrazione specifica di melamina Migrazione specifica di metalli (Reg.(UE) n.10/11 e s.m.i.)	Migrazione Globale Migrazione Specifica di Pb (solo per vetro di categoria C)	Migrazione specifica di melamina Migrazione specifica formaldeide Identificazione/pre senza bambù (spettroscopia infrarossa)	
AG	1	2	3	0	1	7
CL	1	1	2	0	0	4
CT	4	5	8	1	2	20
EN	1	1	1	0	0	3
ME	2	3	4	1	1	11
PA	4	6	9	1	2	20
RG	1	1	2	0	1	5
SR	1	2	3	0	1	7
TP	1	2	3	0	1	7
<b>Totale</b>	16	23	35	3	7	84

La ripartizione dei campioni, per tipologia di MOCA, è relativa ad ogni anno di validità del Piano.

**REPUBBLICA ITALIANA**



**REGIONE SICILIANA  
ASSESSORATO DELLA SALUTE**

**Ufficio Speciale per la Sanità Veterinaria e la Sicurezza Alimentare**  
*Servizio 3 "Sicurezza Alimentare"*

Piano regionale di controllo ufficiale dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (MOCA) - Anni 2023-2027

**ALLEGATO A**



*Ministero della Salute*

DIREZIONE GENERALE PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI  
ALIMENTI E LA NUTRIZIONE  
UFFICIO 6

**PIANO NAZIONALE DI CONTROLLO UFFICIALE DEI  
MATERIALI E DEGLI OGGETTI DESTINATI A VENIRE  
A CONTATTO CON I PRODOTTI ALIMENTARI**

**Anni 2023-2027**

## SOMMARIO

1.	DEFINIZIONI	pag. 3
2.	ACRONIMI	pag.4
3.	INTRODUZIONE	pag. 5
4.	OBIETTIVI DEL PIANO	pag. 5
5.	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	pag.6
6.	ATTUAZIONE DEL PIANO DI CONTROLLO UFFICIALE	pag. 6
7.	ARTICOLAZIONE DEL PIANO DI CONTROLLO UFFICIALE	pag. 7
8.	CAMPIONAMENTO E ANALISI	pag. 14
9.	FORMAZIONE	pag. 15
10.	TRASMISSIONE DEI RISULTATI	pag. 15
11.	EXTRA PIANI delle REGIONI/PA e/o del MINISTERO della SALUTE	pag. 16
12.	REFERENTI DEL PIANO	pag. 16
13.	ALLEGATI	pag. 16
	<b>Allegato 1:</b> Normativa e Linee guida	pag. 16
	<b>Allegato 2:</b> Laboratori incaricati del controllo ufficiale-Elenco dei laboratori che effettuano le attività di controllo ufficiale dei MOCA	pag. 25



## 1. DEFINIZIONI

**Alimento o prodotto alimentare o derrata alimentare:** qualsiasi sostanza o prodotto trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato ad essere ingerito, o di cui si prevede ragionevolmente che possa essere ingerito, da esseri umani. Sono comprese le bevande, le gomme da masticare e qualsiasi sostanza, compresa l'acqua, intenzionalmente incorporata negli alimenti nel corso della loro produzione, preparazione o trattamento. E' inclusa l'acqua nei punti in cui i valori devono essere rispettati come stabilito all'articolo 6 della direttiva 98/83/CE e fatti salvi i requisiti delle direttive 80/778/CEE e 98/83/CE (art. 2 del Regolamento (CE) n. 178/2002).

**Alimento non trasformato:** un alimento che non ha subito un trattamento che abbia determinato un mutamento sostanziale del suo stato iniziale; a questo riguardo, le seguenti operazioni non sono considerate come determinanti un mutamento sostanziale: divisione, separazione, scissione, disossamento, tritatura, scuoiatura, sbucciatura, pelatura, frantumazione, taglio, pulitura, sfilettatura, surgelazione, congelazione, refrigerazione, macinatura, sgusciatura, imballaggio, disimballaggio (art. 3, comma 2, lettera d, del Regolamento (CE) 1333/2008).

**Campionamento ufficiale:** metodo utilizzato nell'ambito del controllo ufficiale e di altre attività ufficiali che prevede il prelievo di una matrice e la formazione di un campione per verificarne, in laboratorio, la conformità alle normative inerenti i settori di cui all'art. 2, comma 1, del Decreto legislativo 2 febbraio 2021 n. 27, oppure per raccogliere elementi per la valutazione del rischio. (Allegato I, Sezione 1, p.to. 1, del Decreto legislativo 2 febbraio 2021 n. 27).

**Controlli ufficiali:** attività eseguite dalle autorità competenti, o dagli organismi delegati o dalle persone fisiche cui sono stati delegati determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali a norma del Regolamento (UE) 2017/625 al fine di verificare:

- a) il rispetto da parte degli operatori delle norme del citato regolamento e della normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2 del citato regolamento; e
- b) che gli animali e le merci soddisfino i requisiti prescritti dalla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2 del citato regolamento, anche per quanto riguarda il rilascio di un certificato ufficiale o di un attestato ufficiale (art. 2, comma 1, del Regolamento (UE) 2017/625).

**Controllo di identità:** un esame visivo per verificare che il contenuto e l'etichettatura di una partita, inclusi marchi sugli animali, sigilli e mezzi di trasporto, corrispondano alle informazioni contenute nei certificati ufficiali, negli attestati e negli altri documenti ufficiali di accompagnamento (art.3, comma 42, del Regolamento (UE) 2017/625).

**Controllo documentale:** la verifica dei certificati ufficiali, degli attestati ufficiali e degli altri documenti, compresi i documenti di natura commerciale, che devono accompagnare la partita, come previsto dalla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, all'articolo 56, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2017/625, o da atti di esecuzione adottati a norma dell'articolo 77, paragrafo 3, dell'articolo 126, paragrafo 3, dell'articolo 128, paragrafo 1, e dell'articolo 129, paragrafo 1, del citato regolamento (art.3, comma 41, del Regolamento (UE) 2017/625).

**Immissione sul mercato:** la detenzione di materiali e oggetti a scopo di vendita, comprese l'offerta di vendita o ogni altra forma, gratuita o a pagamento, di cessione nonché la vendita stessa, la distribuzione e le altre forme di cessione propriamente dette (art. 2, comma 1, lettera b, del Regolamento (CE) n. 1935/2004).

**Impresa:** ogni soggetto pubblico o privato, con o senza fini di lucro, che svolga attività connesse con qualunque fase della lavorazione, della trasformazione e della distribuzione dei materiali e degli oggetti (art. 2, comma 2, lettera c, del Regolamento (CE) n. 1935/2004).

**Materiali e Oggetti destinati a venire a Contatto con gli Alimenti (MOCA):** tutti i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (es.: utensili da cucina e da tavola, posate, contenitori, macchinari per la trasformazione degli alimenti, materiali da imballaggio, macchine da caffè, ecc.) ad eccezione (art.1, comma 3, del Regolamento (CE) n. 1935/2004):

- a) dei materiali e degli oggetti forniti come oggetti di antiquariato;
- b) dei materiali di ricopertura o di rivestimento, come i materiali che rivestono le croste dei formaggi, le preparazioni di carni o la frutta, che fanno parte dei prodotti alimentari e possono quindi essere consumati con i medesimi;
- c) degli impianti fissi pubblici o privati di approvvigionamento idrico.

**Operatore economico:** la persona fisica o giuridica responsabile di garantire il rispetto delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1935/2004 nell'impresa posta sotto il suo controllo (art. 2, comma 2, lettera d, del Regolamento (CE) n. 1935/2004).

**Piano di controllo:** una descrizione elaborata dalle autorità competenti contenente informazioni sulla struttura e sull'organizzazione del sistema dei controlli ufficiali e del suo funzionamento e la pianificazione dettagliata dei controlli ufficiali da effettuare nel corso di un determinato lasso temporale in ciascuno dei settori di cui all'articolo 1, paragrafo 2 del Regolamento (UE) 2017/625 (art.3, comma 8, del Regolamento (UE) 2017/625).

**Rintracciabilità:** la possibilità di ricostruire e seguire il percorso dei materiali od oggetti attraverso tutte le fasi della lavorazione, della trasformazione e della distribuzione (art. 2, comma 1, lettera a, del Regolamento (CE) n. 1935/2004).

## 2. ACRONIMI

**AC:** Autorità competente

**ACCREDIA:** Ente italiano di accreditamento

**ARPA:** Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente

**ASL:** Aziende Sanitarie Locali

**CE:** Commissione Europea

**DGISAN:** Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione

**DG SANTE (Directorate General for Health and Food Safety):** Direzione generale per la salute e la sicurezza alimentare della Commissione Europea

**EFSA (European Food Safety Authority):** Autorità europea per la sicurezza alimentare

**EURL (European Union Reference Laboratory):** Laboratorio di riferimento dell'Unione Europea

**ISS:** Istituto Superiore di Sanità

**IIZZSS:** Istituti Zooprofilattici Sperimentali

**LEA:** Livelli Essenziali di Assistenza

**LNR:** Laboratorio nazionale di riferimento

**LNR-MOCA:** Laboratorio nazionale di riferimento per i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti.

**LSP:** Laboratori di sanità pubblica delle Unità Sanitarie Locali

**MOCA:** Materiali e Oggetti destinati a venire a Contatto con gli Alimenti

**NSIS-Alimenti:** Nuovo Sistema Informativo Sanitario relativo ai controlli sugli alimenti

**PA:** Provincia Autonoma

**PCF:** Posti di controllo frontalieri

**PCNP:** Piano di controllo nazionale pluriennale

**PR/PP:** Piano della Regione/Piano della Provincia Autonoma

**RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed):** Sistema di allerta rapido per mangimi e alimenti

**SM:** Stato Membro

**s.m.i.:** successive modifiche ed integrazioni

**UE:** Unione Europea

### 3. INTRODUZIONE

Al fine di organizzare un sistema efficace che garantisca la sicurezza dei prodotti alimentari è stato definito il presente **Piano di campionamento e analisi volto al controllo ufficiale dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti (MOCA)**.

Tale Piano costituisce parte integrante del Piano di Controllo Nazionale Pluriennale (PCNP) previsto dall'articolo 109 del Regolamento (UE) 2017/625.

Lo stesso fornisce indicazioni anche per eventuali attività di controllo aggiuntive definite tramite la predisposizione di specifici "EXTRA PIANI".

Il presente Piano è stato definito dall'Ufficio 6 della DGISAN insieme al Laboratorio nazionale di riferimento per i MOCA (LNR-MOCA) e condiviso con le Autorità regionali e provinciali.

### 4. OBIETTIVI DEL PIANO

Il presente Piano, approvato dal Coordinamento interregionale, ha l'obiettivo di programmare e coordinare, sul territorio nazionale, le attività volte **alla verifica della conformità alla normativa di settore e alla raccolta di dati di occorrenza**.

Esso fornisce indicazioni alle Autorità delle Regioni e delle Province autonome relativamente alla pianificazione **del controllo ufficiale dei MOCA** nelle fasi di produzione e distribuzione (deposito, vendita all'ingrosso e vendita al dettaglio). I MOCA oggetto del presente Piano sono quelli, **allo stato di prodotti finiti e pronti per entrare in contatto con gli alimenti**, disciplinati a livello dell'UE e/o a livello nazionale quali: **MOCA di plastica, di acciaio inossidabile, di vetro, di ceramica e di plastica contenenti bambù. Sono esclusi da tale controllo ufficiale i semilavorati.**

Per definire i MOCA oggetto del presente Piano si è tenuto conto delle informazioni disponibili in merito a: dati sulle attività di controllo effettuate precedentemente e numero di non-conformità

osservate, piani regionali/provinciali per i controlli ufficiali, notifiche di allerta, rischi emergenti, distribuzione geografica e dati su attività produttive.

I risultati delle attività del controllo ufficiale saranno raccolti, per il tramite delle succitate Autorità, attraverso il sistema informativo “NSIS-Alimenti”, come previsto dall’art. 12, comma 3, del Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n.27 e s.m.i., e saranno elaborati dal Ministero della Salute con il supporto del LNR-MOCA.

Tale elaborazione consentirà la valutazione delle informazioni, la verifica del sistema di gestione dei controlli sull’intero territorio nazionale ed una eventuale ridefinizione delle attività di controllo, tenendo conto dei rischi emergenti, delle notifiche di allerta UE e di ulteriori aggiornamenti della normativa vigente.

Ai fini LEA, la programmazione per Regione e Provincia autonoma si ritiene soddisfatta, annualmente, se sono realizzati tutti i campioni previsti dal Piano nazionale.

## **5. NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

L’articolo 24, comma 1, **del Regolamento (CE) n. 1935/2004 (“Regolamento quadro dei MOCA”)** stabilisce che gli Stati membri svolgano controlli ufficiali ai fini dell’osservanza del Regolamento stesso conformemente alle pertinenti disposizioni della normativa comunitaria relativa ai controlli ufficiali dei mangimi e dei prodotti alimentari di cui al **Regolamento (UE) 2017/625**.

L’articolo 9 del Regolamento (UE) 2017/625 prevede che i controlli ufficiali siano condotti regolarmente in base al rischio e con frequenza adeguata, in considerazione: dei rischi identificati per la sicurezza degli alimenti, degli esiti dei controlli precedenti e dell’affidabilità dell’autocontrollo.

L’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2017/625 è riportato nel **Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27 e successive modifiche**.

I MOCA sono disciplinati da disposizioni dell’Unione Europea e nazionali sia di portata generale che specifica.

Le succitate disposizioni legislative ed altre sono riportate, in elenco, nell’ **ALLEGATO 1**.

Pertanto, sulla base delle suindicate norme relative ai MOCA e di quelle concernenti i controlli ufficiali è stata sviluppata la presente pianificazione che le singole Autorità regionali e delle Province autonome dovranno adattare, attraverso lo sviluppo di specifici piani, alle rispettive realtà territoriali.

## **6. ATTUAZIONE DEL PIANO DI CONTROLLO UFFICIALE**

In base all’art. 2, comma 1, del **Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27 e successive modifiche** le Autorità competenti, nell’ambito delle rispettive competenze, designate a pianificare, programmare, eseguire, monitorare e rendicontare i controlli ufficiali sono: il Ministero della Salute, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Aziende sanitarie locali.

In base alle norme vigenti, l’attuazione del Piano, per le parti e negli ambiti territoriali di rispettiva competenza, è così articolata:

- il Ministero della Salute programma e coordina l’attività di controllo ed elabora, annualmente, le risultanze dei controlli ufficiali a livello nazionale;

- le Regioni e le Province Autonome programmano e coordinano le attività di controllo ufficiale sul territorio di loro competenza;
- le ASL programmano, coordinano ed espletano le attività di controllo ufficiale sul territorio di loro competenza;
- i PCF (ex PIF ed USMAF) programmano, coordinano ed espletano le attività di controllo ufficiale sulle partite di MOCA destinate all'importazione nell'Unione europea;
- gli IZZSS, le ARPA e i LSP designati per il controllo ufficiale effettuano le analisi di laboratorio e inseriscono i dati del campionamento ed i risultati delle analisi nel sistema informativo "NSIS-Alimenti";
- l'ISS, quale LNR-MOCA, supporta il Ministero della Salute nel coordinamento, nella elaborazione delle risultanze dei controlli ufficiali e nella rivalutazione dei rischi, inoltre espleta le attività relative alla controversia.

**Il controllo ufficiale dei MOCA** è relativo sia ai prodotti italiani o di altra provenienza destinati ad essere commercializzati nel territorio nazionale e riguarda **le fasi della produzione e della distribuzione (deposito, vendita all'ingrosso e vendita al dettaglio).**

Il presente Piano ha una durata quinquennale (dal 2023 al 2027) allineata alla durata del PCNP.

Le attività **di controllo ufficiale dei MOCA all'importazione** sono effettuate, secondo le disposizioni vigenti, dai PCF con specifico Piano ("Piano di monitoraggio dei controlli di laboratorio sugli alimenti di origine non animale, integratori alimentari e MOCA importati dai Paesi terzi") redatto dall'Ufficio 8 dalla Direzione Generale della Sanità animale e dei Farmaci veterinari (DGSFAF) del Ministero della Salute.

## **7. ARTICOLAZIONE DEL PIANO DI CONTROLLO UFFICIALE**

### **7.1 Programmazione delle Regioni e delle Province autonome**

Il presente piano di controllo ufficiale dei MOCA prevede **attività di campionamento e di analisi, incluso il controllo documentale.**

Ogni Regione e Provincia autonoma elabora un Piano regionale/provinciale (PR/PP) di controllo ufficiale dei MOCA. Tale Piano dovrà essere predisposto per gli anni 2023-2027 tenendo conto delle indicazioni riportate nel presente Piano nazionale.

Nell'ambito del proprio Piano, ogni Regione e Provincia autonoma individua un referente cui affidare, nel territorio di competenza, il coordinamento del Piano stesso. I piani regionali/ provinciali (PR/PP) ed i nominativi dei relativi referenti devono essere trasmessi al Ministero della Salute – DGISAN – Ufficio 6 "Igiene delle tecnologie alimentari" entro 90 giorni dalla data di adozione del Piano nazionale. I PR/PP potranno essere aggiornati a seguito di modifiche apportate al Piano nazionale.

Ogni Regione e Provincia autonoma, altresì, designa uno o più laboratori ufficiali conformi ai requisiti di cui all'art. 37 del Regolamento (UE) 2017/625 e s.m.i., in accordo all'art. 9 del Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, per eseguire le analisi. L'elenco di questi laboratori, per quanto concerne il controllo ufficiale dei MOCA, è riportato **nell'ALLEGATO 2** ed è soggetto alla conferma ed alla revisione periodica da parte delle Regioni/Province autonome.

I suddetti PR/PP, tenendo conto delle indicazioni riportate nel Piano nazionale, contengono almeno le seguenti informazioni:

- indicazione ed organizzazione delle attività di controllo previste;
- indicazione dei laboratori deputati al controllo analitico dei MOCA, oggetto del presente Piano, e dei relativi referenti;
- indicazione del numero di campioni da prelevare, nei punti di produzione /distribuzione, per ciascuna tipologia di MOCA;
- indicazione delle attività di formazione del personale deputato alle attività di controllo ufficiale.

## **7.2 Criteri per l'individuazione delle tipologie di MOCA e dei relativi analiti da includere nei PR/PP**

Si riportano, di seguito, i criteri che devono essere considerati nell'elaborazione dei PR/PP:

- a) dati disponibili sulle attività di controllo effettuate precedentemente dalle Regioni / Province autonome;
- b) allerte sanitarie relative ai MOCA verificatesi negli ultimi anni;
- c) non conformità emerse nei precedenti controlli;
- d) MOCA di particolare interesse produttivo a livello territoriale;
- e) MOCA/analiti per i quali sono stati modificati o introdotti di recente i limiti di legge;
- f) eventuali dati relativi all'esposizione della popolazione a specifici contaminanti dei MOCA.

Per gli aspetti tecnico-scientifici, se del caso, le Regioni/Province autonome possono consultare il LNR-MOCA.

## **7.3 Programma di controllo**

Per quanto premesso, in considerazione dei criteri sopra descritti, è riportato in **Tabella 1** il numero **minimo** di campioni, per combinazione tipologia di MOCA/analita-gruppo di analiti, da effettuare ai fini del controllo ufficiale per ogni anno di validità del Piano.

Tali indicazioni saranno riviste periodicamente per tener conto di eventuali criticità emergenti, di adeguamenti alla normativa vigente e per garantire un'adeguata alternanza dei MOCA campionati. In base alle specifiche realtà territoriali e sulla base della valutazione del rischio le Autorità regionali e delle Province autonome provvederanno ad assegnare i campioni alle ASL competenti territorialmente.

La ripartizione dei campioni per ogni Regione/Provincia autonoma (PA) è riportata in **Tabella 2** ed è stata definita sulla base della popolazione residente indicata da ISTAT alla data del 31.12.2020 e modificata per garantire un numero minimo di 10 campioni da prelevare in alcune Regioni/Province autonome (PA).

La distribuzione, per tipologia di MOCA, del numero totale di campioni assegnato a ciascuna Regione/Provincia autonoma è riportata in **Tabella 3** ed è stata bilanciata per garantire il prelievo di almeno un campione per ciascuna delle tipologie di MOCA individuate. Il numero di campioni, ivi indicato, deve essere inteso come il **numero minimo** di campioni da prelevare, salvo modifiche o integrazioni del presente Piano, e deve tenere conto della ricerca di tutti gli analiti indicati nella Tabella 1 per ciascuna tipologia di MOCA. Inoltre, le Regioni/PA, qualora necessario, possono variare (entro  $\pm 10\%$ ), in funzione della propria realtà produttiva e commerciale, le matrici (tipologia

di MOCA) e la numerosità, fermo restando che il numero minimo totale di campioni deve essere comunque garantito.

**Tabella 1. Numero minimo di campioni per combinazione tipologia di MOCA/analita-gruppo di analiti ai fini del controllo ufficiale per ogni anno di validità del Piano.**

**Abbreviazioni:** Cr: cromo; Ni: nichel; Mn: manganese; Pb: piombo; Cd: cadmio; s.m.i.: successive modifiche ed integrazioni.

Tipologia di MOCA	Determinazioni analitiche	Numero minimo campioni /Anno	Normativa specifica applicabile	Altre informazioni
Ceramica	Migrazione Specifica di Cd	200	D.M. 04/04/1985 aggiornato dal D.M. 01/02/2007	
	Migrazione Specifica di Pb			
Acciaio Inox	Migrazione Specifica di Cr	250	D.M. 21/03/1973 e s.m.i.	
	Migrazione Specifica di Ni			
	Migrazione Specifica di Mn			
	Migrazione Globale			
Plastica	Migrazione Globale	400	Reg. (UE) n. 10/2011 e s.m.i.	
	Migrazione Specifica di Formaldeide			
	Migrazione Specifica di Ammine aromatiche primarie			



Tipologia di MOCA	Determinazioni analitiche	Numero minimo campioni /Anno	Normativa specifica applicabile	Altre informazioni
	Migrazione Specifica di melammina			
	Migrazione Specifica di Metalli (Reg. (UE) n. 10/11 e s.m.i.)			
<b>Vetro</b>	Migrazione Globale	50	D.M. 21/03/1973 e s.m.i.	
	Migrazione specifica di Pb (solo per vetro di categoria C)			
<b>MOCA di plastica contenenti bambù</b>	Migrazione Specifica di melammina	100	Reg. (UE) n. 10/2011 e s.m.i.	
	Migrazione Specifica di formaldeide			
	Identificazione/pre senza bambù (Spettroscopia infrarossa)			
<b>TOTALE CAMPIONI</b>	<b>1000</b>			

**Tabella 2. Ripartizione del numero minimo di campioni per Regione/PA per ogni anno di validità del Piano.**

La seguente ripartizione è stata definita sulla base della popolazione residente indicata da ISTAT alla data del 31.12.2020 e modificata per garantire un numero minimo di 10 campioni da prelevare in alcune Regioni/PA.

<b>Regione/PA</b>	<b>Numero minimo di campioni</b>
<b>Abruzzo</b>	26
<b>Basilicata</b>	11
<b>Calabria</b>	33
<b>Campania</b>	91
<b>Emilia Romagna</b>	72
<b>Friuli Venezia Giulia</b>	21
<b>Lazio</b>	93
<b>Liguria</b>	31
<b>Lombardia</b>	155
<b>Marche</b>	30
<b>Molise</b>	10
<b>Piemonte</b>	70
<b>PA Bolzano</b>	11
<b>PA Trento</b>	11
<b>Puglia</b>	65
<b>Sardegna</b>	27
<b>Sicilia</b>	75
<b>Toscana</b>	61
<b>Umbria</b>	23
<b>Valle d'Aosta</b>	10
<b>Veneto</b>	74
<b>TOTALE CAMPIONI</b>	<b>1000</b>

**Tabella 3. Distribuzione per Regione/PA del numero minimo di campioni per tipologia di MOCA, per ogni anno di validità del Piano.**

Territorio	Popolazione al 31.12.2020	Totale campioni (Tabella 2)	Ceramica	Acciaio inox	Plastica	Vetro	MOCA di plastica contenenti bambù					
<b>Italia</b>	<b>59641488</b>	<b>1000</b>	<b>200</b>	<b>250</b>	<b>400</b>	<b>50</b>	<b>100</b>					
<b>Regioni / PA</b>												
Abruzzo	1293941	26	4	6	10	2	4					
Basilicata	553254	11	2	3	4	1	1					
Calabria	1894110	33	5	10	10	3	5					
Campania	5712143	91	19	20	34	5	13					
Emilia Romagna	4464119	72	16	15	30	5	6					
Friuli Venezia Giulia	1206216	21	4	6	8	1	2					
Lazio	5755700	93	17	21	40	3	12					
Liguria	1524826	31	4	8	12	2	5					
Lombardia	10027602	155	41	36	60	5	13					
Marche	1512672	30	7	9	10	2	2					
Molise	300516	10	2	2	4	1	1					
Piemonte	4311217	70	12	17	30	3	8					
PA Bolzano	532644	11	2	3	4	1	1					
PA Trento	545425	11	2	3	4	1	1					
Puglia	3953305	65	14	16	27	3	5					
Sardegna	1611621	27	6	8	9	2	2					
Sicilia	4875290	75	14	20	32	3	6					
Toscana	3692555	61	10	18	26	3	4					
Umbria	870165	23	4	7	9	1	2					
Valle d'Aosta	125034	10	2	2	4	1	1					
Veneto	4879133	74	13	20	33	2	6					

## 8. CAMPIONAMENTO E ANALISI

Nell'ambito dei controlli ufficiali sulla sicurezza alimentare di cui al Regolamento (UE) 2017/625, il campionamento di un Materiale o Oggetto a Contatto con Alimenti (MOCA) è destinato alla verifica della sua conformità ai regolamenti applicabili.

I campioni da prelevare e sottoporre ad analisi devono essere costituiti da oggetti finiti e **pronti per entrare in contatto con gli alimenti**. Sono **esclusi** da tale controllo ufficiale **i semilavorati**.

Il prelievo dei campioni deve essere effettuato nelle **fasi della produzione e/o della distribuzione** dei MOCA.

Le modalità di campionamento dei MOCA, da sottoporre ad analisi, condizionano in modo cruciale le successive procedure di controllo analitico, pertanto, l'attuazione di buone pratiche di campionamento è uno strumento indispensabile per evitare contenziosi dovuti a vizi procedurali.

Le strategie di campionamento adottate per il presente Piano nazionale si possono sintetizzare nel modo seguente:

- 1) **campionamento selettivo**: trattasi di campionamenti ufficiali ai fini della verifica della conformità alla normativa vigente. I campionamenti sono condotti sulla base di valutazioni dei rischi;
- 2) **campionamento su sospetto**: trattasi di campionamenti ufficiali mirati, ad esempio successivi ad una notifica di allerta o successivi ad un follow-up, per accertamento di conformità alla normativa vigente.

Il campionamento dei MOCA deve essere eseguito conformemente alle disposizioni vigenti del Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27 e del Decreto legge 22 marzo 2021, n.42, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 maggio 2021, n. 71.

I campioni devono essere prelevati, manipolati e identificati in modo tale da garantirne l'integrità, il valore legale e la validità scientifica e tecnica (Allegato 1, Sezione 1, del Decreto legislativo 2 febbraio 2021 n. 27 e successive modifiche).

Il campionamento dei MOCA include anche un **controllo documentale** al fine di raccogliere tutte le informazioni che descrivono il campione (composizione, destinazione di impiego, tempo e temperatura di utilizzo, ecc.) e che sono necessarie per la corretta esecuzione dell'analisi. Pertanto, in fase di campionamento è necessario verificare ed acquisire la dichiarazione di conformità ed eventualmente la relativa documentazione di supporto che verranno trasmesse poi al Laboratorio.

La composizione delle aliquote (numero di pezzi (oggetti/materiali) per ogni aliquota) dei campioni MOCA varia a seconda del tipo di MOCA campionato e, da un punto di vista generale, deve garantire la corretta esecuzione dei controlli di Laboratorio. Il quantitativo minimo previsto per ogni aliquota, inteso come quello necessario per il raggiungimento dei più bassi limiti di quantificazione degli analiti ricercati in relazione sia alle esigenze legislative sia a quelle laboratoristiche, dipende dal numero minimo di oggetti o dalla superficie minima fissati dal legislatore e necessari per ciascuna prova, dal numero di prove a cui viene sottoposto il campione e dall'eventuale ripetibilità dell'analisi.

Un utile riferimento è disponibile nel documento "Linea Guida sul campionamento per il controllo ufficiale dei MOCA presso i PCF". In particolare, le indicazioni operative per le modalità di campionamento e per la composizione delle aliquote per le varie tipologie di MOCA vengono illustrate nella Parte Generale (pagine 5-11). Per i materiali oggetto del presente Piano di campionamento possono essere consultati i capitoli specifici su: Materie Plastiche, Ceramiche, Acciaio Inossidabile e Vetro. Si sottolinea che per ciascuno di tali materiali è presente un riferimento

incrociato fra una parte descrittiva per classi di MOCA e una Tabella sinottica per tipo di materiale/oggetto, legislazione applicabile e tipo di prove.

Inoltre, le Autorità competenti che effettuano il campionamento dovranno riportare nel verbale di prelievo tutte le informazioni coerenti con quanto richiesto dall'anagrafica EFSA e necessarie per la corretta e completa compilazione dei campi obbligatori dello specifico sottoflusso **MOC** (Materiali a contatto con gli alimenti) del flusso informatico unico **RADISAN** del sistema **NSIS-Alimenti** (vedi anagrafi di cui all'indirizzo web: <https://zenodo.org/communities/radisan/>).

### **8.1 Controllo analitico**

I laboratori ufficiali, nell'ambito del presente Piano, effettuano il controllo analitico che consiste nella determinazione di uno o più analiti nel MOCA per verificarne il rispetto della conformità alla normativa vigente.

Il LNR-MOCA assicura il coordinamento e il supporto delle attività analitiche dei laboratori ufficiali e il rispetto delle disposizioni adottate in ambito europeo in merito alle prestazioni dei metodi analitici impiegati.

## **9. FORMAZIONE**

Le Regioni e le Province autonome assicurano che tutto il personale deputato ai controlli ufficiali ai sensi del presente Piano sia adeguatamente formato e si mantenga aggiornato per i propri ambiti di competenza, come previsto dall'articolo 5 del Regolamento (UE) 2017/625, in relazione alle specifiche esigenze tecniche del presente Piano di controllo ufficiale dei MOCA.

Allo stesso modo i laboratori ufficiali dovranno, al fine di garantire l'accuratezza dei dati analitici e la corretta interpretazione dei dati, prendere parte alle attività formative e ai test comparativi organizzati dal LNR e/o dal EURL. Della programmazione di tali attività dovrà essere data opportuna informazione nel Piano regionale/provinciale.

## **10. TRASMISSIONE DEI RISULTATI**

I laboratori ufficiali inseriscono i dati relativi al campionamento e alle analisi effettuate nello specifico sottoflusso **MOC** (materiali a contatto con gli alimenti) del sistema NSIS-Alimenti **non appena disponibili, e comunque non oltre il 15 febbraio** dell'anno successivo a quello cui si riferiscono (salvo diverse indicazioni), in quanto, oltre tale data i file inviati non verranno accettati dal sistema. Sarebbe opportuno, al fine di garantire la correttezza e completezza delle informazioni inserite nel sistema, che il caricamento dei file XML da parte dei laboratori avvenisse con cadenza almeno quadrimestrale. Informazioni più dettagliate, per l'inserimento dei dati, sono riportate nei documenti consultabili all'indirizzo: <https://zenodo.org/communities/radisan/>.

La validazione, da parte delle Autorità regionali e delle Province autonome, dei dati trasmessi nel sistema NSIS-Alimenti è consentita fino al **31 Marzo** dell'anno successivo a quello a cui si riferiscono i dati.

L'ufficio competente della DGISAN, in collaborazione con il LNR-MOCA, elabora e valuta i dati validati per poter redigere la relazione finale da pubblicare ed integrare nel PCNP e da inviare alla Commissione UE. Tale relazione include una valutazione complessiva dei risultati ottenuti ed eventuali indicazioni correttive ai fini di una razionalizzazione dei controlli per gli anni successivi.

## 11. EXTRA PIANI DELLE REGIONI/PROVINCE AUTONOME E/O DEL MINISTERO DELLA SALUTE

Le Regioni e il Ministero della Salute, in accordo con i laboratori ufficiali, possono predisporre attività aggiuntive di controllo ("extrapiano") che rispondano a specifiche esigenze nazionali o locali. Le programmazioni "extrapiano" possono rendersi necessarie, ad esempio, per assicurare l'intensificazione dei controlli conseguente ai riscontri di non conformità, a seguito di allerte, di reclami o per necessità (campionamento su sospetto) durante le attività ispettive o a seguito di revisioni normative. Le attività "extrapiano" sono anche quelle per le quali è individuabile un rischio derivante dall'utilizzo di particolari MOCA caratteristici a livello locale.

Le suddette programmazioni e i relativi criteri (ad es. la scelta del MOCA, dell'impresa MOCA, della fase di produzione/distribuzione, dell'analisi da determinare, ecc.) verranno trasmesse al Ministero della Salute.

Per quanto riguarda le modalità di campionamento, analisi e inserimento dei risultati nel sistema NSIS-Alimenti si deve rispettare quanto descritto per il Piano nazionale.

## 12. REFERENTI DEL PIANO

### Ministero della Salute

Viale G. Ribotta, 5 - 00144 Roma

➤ Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione - Ufficio VI

- Dott. ssa Monica Capasso – [m.capasso@sanita.it](mailto:m.capasso@sanita.it) - Tel. 06 59942530
- Dott. ssa Romina Quondam Luigi– [r.quondamluigi@sanita.it](mailto:r.quondamluigi@sanita.it) - Tel. 06 59943788

### Istituto Superiore di Sanità

Viale Regina Elena, 299 - 00161 Roma

➤ Laboratorio nazionale di riferimento per i Materiali e gli Oggetti destinati a venire a contatto con gli Alimenti

- Dott. ssa Cinzia Gesumundo – [cinzia.gesumundo@iss.it](mailto:cinzia.gesumundo@iss.it) - Tel.0649902608
- Dott. ssa Veruscka Mannoni - [veruscka.mannoni@iss.it](mailto:veruscka.mannoni@iss.it) – Tel.0649903719
- Dott. Giorgio Padula - [giorgio.padula@iss.it](mailto:giorgio.padula@iss.it) – Tel.0649903720
- Dott. ssa Fabiana Vanni - [fabiana.vanni@iss.it](mailto:fabiana.vanni@iss.it) - Tel.0649903721

## 13. ALLEGATI

### ALLEGATO 1: Normativa e Linee Guida

#### Normativa Controllo ufficiale

- **LEGGE 30 aprile 1962, n. 283** Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande (G.U.R.I. n. 139 del 4.6.1962).

- **DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 1980, n. 327** Regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande (G.U.R.I. n. 193 del 16. 7.1980).
- **REGOLAMENTO (CE) N. 178/2002 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 28 gennaio 2002** che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (G.U.C.E. L 31 del 1.2.2002).
- **DECRETO LEGISLATIVO n. 193 del 06/11/2007** Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore. (S.O.G.U. del 9/11/2007 n. 261).
- **REGOLAMENTO (UE) 2017/625 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 15 marzo 2017** relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/ 2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/ 2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/ CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (G.U.U.E. L 95 del 7.4.2017).
- **Decreto Legislativo 2 febbraio 2021, n. 24** di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2017/625 in materia di controlli sanitari ufficiali sugli animali e sulle merci che entrano nella UE e istituisce i PCF (G.U.R.I. n. 55 del 5.3.2021).
- **Decreto Legislativo 2 febbraio 2021 n. 27** “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell’articolo 12, lettere a), b), c), d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n. 117” (G.U.R.I. n. 60 del 11.3.2021).
- **DECRETO-LEGGE 22 marzo 2021, n. 42** Misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare (G.U.R.I. n. 72 del 24.3.2021).
- **REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/1353 DELLA COMMISSIONE del 17 maggio 2021** che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i casi e le condizioni in cui le autorità competenti possono designare laboratori ufficiali che non soddisfano le condizioni per tutti i metodi da essi impiegati per i controlli ufficiali o le altre attività ufficiali (G.U.U.E. L 291/20 del 13.8.2021).
- **LEGGE 21 maggio 2021, n. 71** Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 42, recante misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare (G.U.R.I. n. 121 del 22 maggio 2021).

## Normativa MOCA

### *Disposizioni generali*

#### **Decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777**

Attuazione della direttiva (CEE) n.76/893 relativa ai materiali e agli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (G.U.R.I. n. 298 del 28 ottobre 1982)

#### **Decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 108**

Attuazione della direttiva 89/109/CEE concernente i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (S.O. n. 31 alla G.U. n. 39 del 17 febbraio 1992)

**Regolamento (CE) n. 1935/2004** del Parlamento Europeo e del Consiglio riguardante i materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE (G.U.U.E. serie L 338 del 13 novembre 2004)

**Regolamento (CE) n. 2023/2006** sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari (G.U.U.E. serie L 384 del 29 dicembre 2006)

### *Disposizioni specifiche*

#### **Decreto ministeriale 21 marzo 1973**

Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale (S.O. n. 69 alla G.U. n. 104 del 20 aprile 1973)

#### **Decreto ministeriale 3 agosto 1974**

Aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973 riguardante la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale (G.U. n. 227 del 31 agosto 1974)

#### **Decreto ministeriale 19 novembre 1974**

Aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973 riguardante la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale (G.U. n. 319 del 6 dicembre 1974)

#### **Decreto ministeriale 27 marzo 1975**

Modificazione al decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale (G.U. n. 96 del 10 aprile 1975)

#### **Decreto ministeriale 13 settembre 1975**

Modificazione al decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale (G.U. n. 272 del 13 ottobre 1975)

#### **Decreto ministeriale 18 giugno 1979**



Aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973 riguardante la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale (G.U. n. 180 del 3 luglio 1979)

**Decreto ministeriale 2 dicembre 1980**

Aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973 riguardante la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale (G.U. n. 347 del 19 dicembre 1980)

**Decreto ministeriale 25 giugno 1981**

Aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973 riguardante la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale (G.U. n. 198 del 21 luglio 1981)

**Decreto ministeriale 2 giugno 1982**

Aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973 riguardante la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale (G.U. n. 200 del 22 luglio 1982)

**Decreto ministeriale 20 ottobre 1982**

Aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973 riguardante la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale (G.U. n. 340 dell'11 dicembre 1982)

**Decreto ministeriale 18 febbraio 1984**

Disciplina dei contenitori in banda stagnata saldati con lega stagno-piombo ed altri mezzi (G.U. n. 76 del 16 marzo 1984)

**Direttiva 84/500/CEE DEL CONSIGLIO del 15 ottobre 1984** relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri per quanto riguarda gli oggetti di ceramica destinati ad entrare in contatto con i prodotti alimentari (G.U.C.E. L 277/ 12 del 20.10.84)

**Decreto ministeriale 4 aprile 1985**

Disciplina degli oggetti di ceramica destinati ad entrare in contatto con i prodotti alimentari (G.U. n. 98 del 26 aprile 1985)

**Decreto ministeriale 4 aprile 1985**

Aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973 riguardante la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale (G.U. n. 120 del 23 maggio 1985)

**Decreto ministeriale 7 agosto 1987, n. 395**

Aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973 riguardante la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale (G.U. n. 226 del 28 settembre 1987)

**Decreto ministeriale 1° giugno 1988, n. 243**

Disciplina degli oggetti in banda cromata verniciata destinati a venire in contatto con gli alimenti (G.U. n. 153 del 1° luglio 1988)

**Decreto ministeriale 18 gennaio 1991, n. 90**

Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973 riguardante la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale (G.U. n. 67 del 20 marzo 1991)

**Decreto ministeriale 15 luglio 1993, n. 322**

Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973 riguardante la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale (G.U. n. 199 del 25 agosto 1993)

**Decreto ministeriale 3 giugno 1994, n. 511**

Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973 riguardante la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale (G.U. n. 198 del 25 agosto 1994)

**Decreto ministeriale 8 febbraio 1995**

Recepimento della direttiva 93/11/CEE della Commissione del 15 marzo 1993 concernente la liberazione di N-nitrosammine e di sostanze N-nitrosabili da succhiotti e tettarelle di elastomero o di gomma naturale (G.U. n. 68 del 22 marzo 1995)

**Decreto ministeriale 24 febbraio 1995, n. 156**

Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973 riguardante la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale (G.U. n. 103 del 5 maggio 1995)

**Decreto ministeriale 13 luglio 1995, n. 405**

Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 18 febbraio 1984 concernente la disciplina dei contenitori in banda stagnata saldati con lega stagno- piombo ed altri mezzi. (G.U. n. 228 del 29 settembre 1995)

**Decreto ministeriale 6 febbraio 1997, n. 91**

Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973 riguardante la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale. Recepimento della direttiva 96/11/CE (G.U. n. 77 del 3 aprile 1997)

**Decreto ministeriale 4 agosto 1999, n. 322**

Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973 concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale (G.U. n. 218 del 16 settembre 1999) Errata corrige (G.U. n. 252 del 26 ottobre 1999)

**Decreto ministeriale 1° dicembre 2000, n. 411**

Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973 concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale (G.U. n. 11 del 15 gennaio 2001)

**Decreto ministeriale 30 maggio 2001, n. 267**

Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973 concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale (G.U. n. 155 del 6 luglio 2001)

**Regolamento (CE) n. 1895/2005** relativo alla restrizione dell'uso di alcuni derivati epossidici in materiali e oggetti destinati a entrare in contatto con prodotti alimentari (G.U.U.E. serie L 302 del 19 novembre 2005)

**Decreto ministeriale 22 dicembre 2005, n. 299**

Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale. (G.U. n. 37 del 14 febbraio 2006)

**Decreto ministeriale 1° febbraio 2007**

Recepimento della direttiva n. 2005/31/CE della Commissione del 29 aprile 2005, che modifica la direttiva 84/500/CEE del Consiglio, per quanto riguarda una dichiarazione di conformità ed i criteri di efficienza dei metodi di analisi per gli oggetti di ceramica, destinati ad entrare in contatto con i prodotti alimentari (G.U. n. 66 del 20 marzo 2007)

**Decreto ministeriale 18 aprile 2007, n. 76**

Regolamento recante la disciplina igienica dei materiali e degli oggetti di alluminio e di leghe di alluminio destinati a venire a contatto con gli alimenti (G.U. n. 141 del 20 giugno 2007)

**Decreto ministeriale 25 settembre 2007, n. 217**

Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale (G.U. n. 270 del 20 novembre 2007)

**Decreto ministeriale 12 dicembre 2007, n. 270**

Regolamento recante aggiornamento del decreto 21 marzo 1973, recante la disciplina degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale (G.U.R.I. n. 33 dell'8 febbraio 2008)

**Decreto ministeriale 24 settembre 2008, n.174**

Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale. Recepimento della direttiva 2007/19/CE (S.O. n. 246/L n.261 del 7 novembre 2008)

**Regolamento (CE) n. 450/2009 del 29 maggio 2009** concernente i materiali attivi e intelligenti destinati a venire a contatto con gli alimenti (G.U.U.E. serie L 135 del 20 maggio 2009)

**Decreto ministeriale 18 maggio 2010, n. 113**

Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale, limitatamente alle bottiglie in polietilentereftalato riciclato (G.U.R.I. n. 168 del 21 luglio 2010)

**Regolamento (UE) n. 10/2011** della Commissione del 14 gennaio 2011 riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (G.U.U.E. L 12 del 15 gennaio 2011) Rettifica (G.U.U.E. L 278 del 25 ottobre 2011)

**Regolamento (UE) N. 284/2011** della Commissione del 22 marzo 2011 che stabilisce condizioni particolari e procedure dettagliate per l'importazione di utensili per cucina in plastica a base di poliammide e di melammina originari della Repubblica popolare cinese e della regione

amministrativa speciale di Hong Kong, Cina, o da esse provenienti (G.U.U.E. L 77 del 23 marzo 2011)

**Regolamento (UE) n. 321/2011** della Commissione del 1° aprile 2011 che modifica il regolamento (UE) n. 10/2011 per quanto riguarda le restrizioni d'uso del bisfenolo A nei biberon di plastica (G.U.U.E. L 87 del 2 aprile 2011)

**Regolamento (UE) n. 1282/2011** della Commissione del 28 novembre 2011 che modifica e corregge il regolamento (UE) n. 10/2011 della Commissione riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (G.U.U.E. L 328 del 10 dicembre 2011)

**Decreto ministeriale 4 aprile 2012, n.72**

Regolamento concernente aggiornamento del decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973, recante: «Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale» limitatamente alle carte e cartoni (G.U.R.I. n. 129 del 5 giugno 2012)

**Decreto ministeriale 16 aprile 2012, n. 77**

Regolamento recante aggiornamento del decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973, recante: “Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale, limitatamente alle cassette in polipropilene e polietilene riciclato (G.U.R.I. n. 135 del 12 giugno 2012)

**Decreto ministeriale 9 luglio 2012, n. 139**

Regolamento recante integrazioni al decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973 recante: «Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale», inerenti le bottiglie in polietilentereftalato riciclato (G.U.R.I. n. 191 del 17 agosto 2012)

**Regolamento (UE) n. 1183/2012** della Commissione del 30 novembre 2012 che modifica e corregge il regolamento (UE) n.10/2011 riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (G.U.U.E. L 338 del 12 dicembre 2012)

**Decreto ministeriale 4 febbraio 2013, n. 23**

Regolamento relativo all'aggiornamento del decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973, recante: «Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale» (G.U.R.I. n. 71 del 25 marzo 2013)

**Decreto ministeriale 20 settembre 2013, n. 134**

Regolamento recante aggiornamento del decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973, recante: «Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale», limitatamente a bottiglie e vaschette in polietilentereftalato riciclato (G.U.R.I. n. 285 del 5 dicembre 2013)

**Decreto ministeriale 11 novembre 2013, n. 140**

Regolamento recante aggiornamento al decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973 recante: “Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale” limitatamente agli acciai inossidabili (G.U.R.I. n. 294 del 16 dicembre 2013)

**Regolamento (UE) n. 202/2014** della Commissione del 3 marzo 2014 che modifica il regolamento (UE) n. 10/2011 riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (G.U.U.E L62 del 4 marzo 2014)

**Regolamento (UE) n. 174/2015** della Commissione del 5 febbraio 2015 che modifica e rettifica il regolamento (UE) n. 10/2011 riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (G.U.U.E L 30 del 6 febbraio 2015)

**Decreto ministeriale 6 agosto 2015, n. 195**

Regolamento recante aggiornamento limitatamente agli acciai inossidabili al decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973, recante: “Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d’uso personale” (G.U.R.I n.288 dell’11 dicembre 2015)

**Decreto ministeriale 31 maggio 2016, n. 142**

Regolamento recante aggiornamento al decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973 concernente la “Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d’uso personale” limitatamente agli oggetti di cellulosa rigenerata (G.U.R.I. n. 173 del 26 luglio 2016)

**Regolamento (UE) 2016/1416** della Commissione del 24 agosto 2016 che modifica il regolamento (UE) n.10/2011 riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari. (G.U.U.E L 230 del 25 agosto 2016)

**Decreto Legislativo 10 febbraio 2017, n.29**

Disciplina sanzionatoria per la violazione di disposizioni di cui ai regolamenti (CE) n. 1935/2004, n. 1895/2005, n. 2023/2006, n. 282/2008, n. 450/2009 e n. 10/2011, in materia di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari e alimenti (G.U.R.I. n.65 del 18 marzo 2017)

**Regolamento (UE) 2017/752** della Commissione del 28 aprile 2017 che modifica il regolamento (UE) n.10/2011 riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (G.U.U.E L 113 del 29 aprile 2017)

**Regolamento (UE) 2018/79** della Commissione del 18 gennaio 2018 che modifica il regolamento (UE) n.10/2011 riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (G.U.U.E L 14 del 19 gennaio 2018)

**Regolamento (UE) 2018/213 DELLA COMMISSIONE** del 12 febbraio 2018 relativo all'utilizzo del bisfenolo A in vernici e rivestimenti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che modifica il regolamento (UE) n. 10/2011 per quanto riguarda l'utilizzo di tale sostanza nei materiali di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (G.U.U.E L 41 del 14 febbraio 2018)

**Regolamento (UE) 2018/831 DELLA COMMISSIONE** del 5 giugno 2018 che modifica il regolamento (UE) n. 10/2011 riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (G.U.U.E L 140/35 del 6 giugno 2018)

**Regolamento (UE) 2019/37 DELLA COMMISSIONE** del 10 gennaio 2019 che modifica e rettifica il regolamento (UE) n. 10/2011 riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (G.U.U.E L 9/88 del 11 gennaio 2019)

**Decreto ministeriale 9 maggio 2019, n.72**

Regolamento recante l'aggiornamento al decreto del Ministro della Sanità 21 marzo 1973, recante: «Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale», limitatamente agli acciai inossidabili (G.U.R.I n. 179 del 1° agosto 2019)

#### **AVVISO DI RETTIFICA**

**Comunicato relativo al decreto del Ministro della salute 9 maggio 2019, n. 72** concernente il «Regolamento recante l'aggiornamento al decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973, recante: “Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d’uso personale”, limitatamente agli acciai inossidabili» (G.U.R.I n. 267 del 14 novembre 2019)

**Regolamento (UE) 2019/1338 DELLA COMMISSIONE** dell'8 agosto 2019 che modifica il regolamento (UE) n. 10/2011 riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (G.U.U.E L 209/5 del 9 agosto 2019)

**Regolamento (UE) 2020/1245 DELLA COMMISSIONE** del 2 settembre 2020 che modifica e rettifica il regolamento (UE) n. 10/2011 riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (G.U.U.E L 288/1 del 3 settembre 2020)

**LINEA GUIDA SUL CAMPIONAMENTO PER IL CONTROLLO UFFICIALE DEI MATERIALI E OGGETTI A CONTATTO CON GLI ALIMENTI PRESSO I POSTI DI CONTROLLO FRONTALIERI (PCF).** Revisione 0 del 02/07/2021 (Istituto Superiore di Sanità- Dipartimento Ambiente e Salute-LNR sui Materiali e Oggetti a Contatto con Alimenti; Ministero della Salute: Direzione Generale della Sanità animale e dei Farmaci veterinari - Uff. 8; Direzione Generale per l’Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione – Uff. 6)

## ALLEGATO 2: Laboratori incaricati del controllo ufficiale

Elenco dei laboratori, conformi ai requisiti di cui all'art. 37 del Regolamento (UE) 2017/625, designati da ogni Regione e Provincia autonoma per eseguire le analisi di controllo ufficiale dei MOCA.

Tale elenco è soggetto alla conferma da parte delle Regioni/Province autonome e alla revisione periodica.

Note: (1) In caso di metodo non accreditato indicare, nella colonna "Osservazioni", se tale metodo è validato (V)

Regione / Provincia Autonoma – Laboratorio	Tipologia di MOCA	Determinazioni analitiche	Metodo Accreditato SI/NO <sup>1</sup>	Osservazioni
<b>Lombardia</b>  ATS Milano Laboratorio di Prevenzione Via Juvara 22 20129 Milano Tel. 02 8578 9286/9315/9279 <a href="mailto:laboratorioprevenzione@ats-milano.it">laboratorioprevenzione@ats-milano.it</a>  <i>Responsabile del Laboratorio:</i> Sonia Vitaliti svitaliti@ats-milano.it  <i>Referenti tecnici:</i> Giacomo Notaro <a href="mailto:gnotaro@ats-milano.it">gnotaro@ats-milano.it</a>  Giuseppina Amato <a href="mailto:gamato@ats-milano.it">gamato@ats-milano.it</a>  Monica Bornatici mbornatici@ats-milano.it	Ceramica	Migrazione Specifica di Cd	NO	
		Migrazione Specifica di Pb	NO	
	Acciaio Inox	Migrazione Specifica di Cr	NO	
		Migrazione Specifica di Ni	NO	
		Migrazione Specifica di Mn	NO	
		Migrazione Globale	NO	
	Plastica	Migrazione Globale	NO	
		Migrazione Specifica di Formaldeide	SI	
		Migrazione Specifica di Ammine Aromatiche Primarie	NO	
		Migrazione Specifica di Melammina	SI	
	Vetro	Migrazione Specifica di Metalli – Reg (UE) n.10/2011 e s.m.i.	NO	
		Migrazione Globale	NO	
		Migrazione Specifica di Pb (solo per vetro di categoria C)	NO	
	MOCA di plastica contenenti bambù	Migrazione Specifica di Melammina	SI	
		Migrazione Specifica di Formaldeide	SI	
		Identificazione/presenza bambù (Spettroscopia infrarossa)	NO	
<b>Lombardia</b>  ATS Insubria Laboratorio di Prevenzione Laboratorio Chimico di Varese Via Caretti 5 21100 Varese Tel. 0332 277115 <a href="mailto:segreteria.laboratoriochimico@ats-insubria.it">segreteria.laboratoriochimico@ats-insubria.it</a>  <i>Responsabile del Laboratorio:</i> Claudia Lionetti lionettic@ats-insubria.it  <i>Referenti tecnici:</i> Valentina Cutugno <a href="mailto:cutugnov@ats-insubria.it">cutugnov@ats-insubria.it</a>	Ceramica	Migrazione Specifica di Cd	SI	
		Migrazione Specifica di Pb	SI	
	Acciaio Inox	Migrazione Specifica di Cr	SI	
		Migrazione Specifica di Ni	SI	
		Migrazione Specifica di Mn	SI	
		Migrazione Globale	SI	
	Plastica	Migrazione Globale	SI	
		Migrazione Specifica di Formaldeide	NO	
		Migrazione Specifica di Ammine Aromatiche Primarie	NO	
		Migrazione Specifica di Melammina	NO	

	Vetro	Migrazione Specifica di Metalli – Reg (UE) n.10/2011 e s.m.i.	NO	
		Migrazione Globale	SI	
		Migrazione Specifica di Pb (solo per vetro di categoria C)	SI	
	MOCA di plastica contenenti bambù	Migrazione Specifica di Melammina	NO	
		Migrazione Specifica di Formaldeide	NO	
		Identificazione/presenza bambù (Spettroscopia infrarossa)	NO	
<b>Liguria</b> ARPAL Laboratorio Metropolitan Via Bombrini 8 16149 Genova Tel. 010 64371 <a href="mailto:lab.metropolitano@arpal.liguria.it">lab.metropolitano@arpal.liguria.it</a>  <i>Responsabile del Laboratorio:</i> Nicola Dell'Amico nicola.dellamico@arpal.liguria.it  <i>Referenti tecnici:</i> Carla Devia carla.devias@arpal.liguria.it  Fabio Ghioni fabio.ghioni@arpal.liguria.it	Ceramica	Migrazione Specifica di Cd	SI	
		Migrazione Specifica di Pb	SI	
	Acciaio Inox	Migrazione Specifica di Cr	SI	
		Migrazione Specifica di Ni	SI	
		Migrazione Specifica di Mn	SI	
		Migrazione Globale	SI	
	Plastica	Migrazione Globale	SI	Analisi eseguita in subappalto da IZS Cuneo (Accordo ARPAL - IZSPLVA)
		Migrazione Specifica di Formaldeide	SI	Analisi eseguita in subappalto da IZS Cuneo (Accordo ARPAL - IZSPLVA)
		Migrazione Specifica di Ammine Aromatiche Primarie	SI	Analisi eseguita in subappalto da IZS Cuneo (Accordo ARPAL - IZSPLVA)
		Migrazione Specifica di Melammina	SI	Analisi eseguita in subappalto da IZS Cuneo (Accordo ARPAL - IZSPLVA)
		Migrazione Specifica di Metalli – Reg (UE) n.10/2011 e s.m.i.	NO	
	Vetro	Migrazione Globale	SI	
		Migrazione Specifica di Pb (solo per vetro di categoria C)	NO	
	MOCA di plastica contenenti bambù	Migrazione Specifica di Melammina	SI	Analisi eseguita in subappalto da IZS Cuneo (Accordo ARPAL - IZSPLVA)



		Migrazione Specifica di Formaldeide	SI	Analisi eseguita in subappalto da IZS Cuneo (Accordo ARPAL - IZSPLVA)
		Identificazione/presenza bambù (Spettroscopia infrarossa)	NO	
<b>Piemonte</b>  ARPA Piemonte Dip. Territoriale Piemonte Nord Ovest Via Sabaudia 164 10095 Grugliasco (TO) Tel. 011 4028349 <a href="mailto:microinquinanti@arpa.piemonte.it">microinquinanti@arpa.piemonte.it</a>  <i>Responsabile del Laboratorio:</i> Marco Fontana <a href="mailto:marco.fontana@arpa.piemonte.it">marco.fontana@arpa.piemonte.it</a>  <i>Referenti tecnici:</i> Manuela Agnello <a href="mailto:manuela.agnello@arpa.piemonte.it">manuela.agnello@arpa.piemonte.it</a>	Ceramica	Migrazione Specifica di Cd	SI	
		Migrazione Specifica di Pb	SI	
	Acciaio Inox	Migrazione Specifica di Cr	SI	
		Migrazione Specifica di Ni	SI	
		Migrazione Specifica di Mn	SI	
		Migrazione Globale	SI	
	Plastica	Migrazione Globale	SI	
		Migrazione Specifica di Formaldeide	NO	
		Migrazione Specifica di Ammine Aromatiche Primarie	NO	
		Migrazione Specifica di Melammina	NO	
		Migrazione Specifica di Metalli – Reg (UE) n.10/2011 e s.m.i.	NO	
	Vetro	Migrazione Globale	SI	
		Migrazione Specifica di Pb (solo per vetro di categoria C)	NO	
	MOCA di plastica contenenti bambù	Migrazione Specifica di Melammina	NO	
		Migrazione Specifica di Formaldeide	NO	
		Identificazione/presenza bambù (Spettroscopia infrarossa)	NO	
<b>Piemonte</b>  IZS Piemonte Liguria e Valle d'Aosta Sezione di Cuneo Via Sandro Pertini 11 12010 San Rocco Castagnaretta (CN) Tel. 0171 693985 <a href="mailto:cuneo@izsto.it">cuneo@izsto.it</a>  <i>Responsabile del Laboratorio:</i> Raffaella Nappi <a href="mailto:raffaella.nappi@izsto.it">raffaella.nappi@izsto.it</a>  <i>Referenti tecnici:</i> Cristiana Rosso <a href="mailto:cristiana.rosso@izsto.it">cristiana.rosso@izsto.it</a>	Ceramica	Migrazione Specifica di Cd	SI	Analisi eseguita in subappalto da ARPAL (Accordo ARPAL - IZSPLVA)
		Migrazione Specifica di Pb	SI	Analisi eseguita in subappalto da ARPAL (Accordo ARPAL - IZSPLVA)
	Acciaio Inox	Migrazione Specifica di Cr	SI	Analisi eseguita in subappalto da ARPAL (Accordo ARPAL - IZSPLVA)

		Migrazione Specifica di Ni	SI	Analisi eseguita in subappalto da ARPAL (Accordo ARPAL - IZSPLVA)	
		Migrazione Specifica di Mn	SI	Analisi eseguita in subappalto da ARPAL (Accordo ARPAL - IZSPLVA)	
		Migrazione Globale	SI	Analisi eseguita in subappalto da ARPAL (Accordo ARPAL - IZSPLVA)	
	Plastica	Migrazione Globale	SI		
		Migrazione Specifica di Formaldeide	SI	Analisi eseguita in subappalto da IZS-Bologna	
		Migrazione Specifica di Ammine Aromatiche Primarie	SI	Analisi eseguita in subappalto da IZS-Bologna	
		Migrazione Specifica di Melammina	SI	Analisi eseguita in subappalto da IZS-Bologna	
		Migrazione Specifica di Metalli – Reg (UE) n.10/2011 e s.m.i.	NO		
	Vetro	Migrazione Globale	SI	Analisi eseguita in subappalto da ARPAL (Accordo ARPAL - IZSPLVA)	
		Migrazione Specifica di Pb (solo per vetro di categoria C)	NO		
	MOCA di plastica contenenti bambù	Migrazione Specifica di Melammina	SI	Analisi eseguita in subappalto da IZS-Bologna	
		Migrazione Specifica di Formaldeide	SI	Analisi eseguita in subappalto da IZS-Bologna	
		Identificazione/presenza bambù (Spettroscopia infrarossa)	NO		
	<b>Umbria</b> ARPA Umbria Laboratorio Multisito – Sito di Terni Via Carlo Alberto Dalla Chiesa 32 05100 Terni Tel. 0744 4796717 – 4796725 <a href="mailto:accettazione.campioni@arpa.umbria.it">accettazione.campioni@arpa.umbria.it</a>	Ceramica	Migrazione Specifica di Cd	SI	
			Migrazione Specifica di Pb	SI	
Acciaio Inox		Migrazione Specifica di Cr	SI		
		Migrazione Specifica di Ni	SI		
		Migrazione Specifica di Mn	SI		

<p><i>Responsabile del Laboratorio:</i></p> <p>Delegato: Gaia Piccini  <a href="mailto:g.piccini@arpa.umbria.it">g.piccini@arpa.umbria.it</a></p>	Plastica	Migrazione Globale	SI	
		Migrazione Globale	SI	
		Migrazione Specifica di Formaldeide	NO	
		Migrazione Specifica di Ammine Aromatiche Primarie	NO	
		Migrazione Specifica di Melammina	NO	
		Migrazione Specifica di Metalli – Reg (UE) n.10/2011 e s.m.i.	NO	
	Vetro	Migrazione Globale	SI	
		Migrazione Specifica di Pb (solo per vetro di categoria C)	NO	
	MOCA di plastica contenenti bambù	Migrazione Specifica di Melammina	NO	
		Migrazione Specifica di Formaldeide	NO	
		Identificazione/presenza bambù (Spettroscopia infrarossa)	NO	
	<p><b>Puglia</b></p> <p>ARPA Puglia – Bari  Polo di Specializzazione Alimenti  Parco Scientifico di Tecnopolis edificio “L”  SP per Casamassima Km 3  70010 Valenzano (BA)  Tel. 080 9724300</p> <p><i>Responsabile del Laboratorio:</i>  Francesca Ferrieri  <a href="mailto:f.ferrieri@arpa.puglia.it">f.ferrieri@arpa.puglia.it</a></p> <p><i>Referenti tecnici:</i>  Mariangela Palma  <a href="mailto:m.palma@arpa.puglia.it">m.palma@arpa.puglia.it</a></p>	Ceramica	Migrazione Specifica di Cd	SI
Migrazione Specifica di Pb			SI	
Acciaio Inox		Migrazione Specifica di Cr	SI	
		Migrazione Specifica di Ni	SI	
		Migrazione Specifica di Mn	SI	
		Migrazione Globale	NO	
Plastica		Migrazione Globale	SI	
		Migrazione Specifica di Formaldeide	NO	
		Migrazione Specifica di Ammine Aromatiche Primarie	NO	
		Migrazione Specifica di Melammina	NO	
		Migrazione Specifica di Metalli – Reg (UE) n.10/2011 e s.m.i.	NO	
		Migrazione Globale	NO	
Vetro		Migrazione Specifica di Pb (solo per vetro di categoria C)	SI	
		Migrazione Specifica di Melammina	NO	
MOCA di plastica contenenti bambù		Migrazione Specifica di Formaldeide	NO	
	Identificazione/presenza bambù (Spettroscopia infrarossa)	NO		
<p><b>Toscana</b></p> <p>Azienda USL Toscana Centro  Laboratorio di Sanità Pubblica  Via di San Salvi 12 – 50135 Firenze  Tel. 055 6933355  laboratoriosanita pubblica@uslcentro.toscana.it</p> <p><i>Responsabile del Laboratorio:</i>  Andrea Perico</p>	Ceramica	Migrazione Specifica di Cd	SI	
		Migrazione Specifica di Pb	SI	
	Acciaio Inox	Migrazione Specifica di Cr	SI	
		Migrazione Specifica di Ni	SI	
		Migrazione Specifica di Mn	SI	
		Migrazione Globale	SI	

<p>andrea.perico@uslcentro.toscana.it</p> <p><i>Referenti tecnici:</i> Cecilia Capannesi cecilia.capannesi@uslcentro.toscana.it</p>	Plastica	Migrazione Globale	SI		
		Migrazione Specifica di Formaldeide	SI		
		Migrazione Specifica di Ammine Aromatiche Primarie	SI		
		Migrazione Specifica di Melammina	SI		
		Migrazione Specifica di Metalli – Reg (UE) n.10/2011 e s.m.i.	NO		
	Vetro	Migrazione Globale	SI		
		Migrazione Specifica di Pb (solo per vetro di categoria C)	SI		
	MOCA di plastica contenenti bambù	Migrazione Specifica di Melammina	SI		
		Migrazione Specifica di Formaldeide	SI		
		Identificazione/presenza bambù (Spettroscopia infrarossa)	NO		
	<p><b>Emilia Romagna</b></p> <p>IZSLER - Bologna Reparto Chimico degli Alimenti Via Pietro Fiorini 5 – 40127 Bologna Tel. 051 4200022 chimico.bologna@izsler.it</p> <p><i>Responsabile del Laboratorio:</i> Simonetta Menotta simonetta.menotta@izsler.it</p> <p><i>Referenti tecnici:</i> Serena Abbaleo serena.abbaleo@izsler.it</p>	Ceramica	Migrazione Specifica di Cd	SI	
Migrazione Specifica di Pb			SI		
Acciaio Inox		Migrazione Specifica di Cr	SI		
		Migrazione Specifica di Ni	SI		
		Migrazione Specifica di Mn	SI		
		Migrazione Globale	SI		
Plastica		Migrazione Globale	SI		
		Migrazione Specifica di Formaldeide	SI		
		Migrazione Specifica di Ammine Aromatiche Primarie	SI		
		Migrazione Specifica di Melammina	SI		
		Migrazione Specifica di Metalli – Reg (UE) n.10/2011 e s.m.i.	SI		
		Migrazione Specifica di Pb (solo per vetro di categoria C)	SI		
MOCA di plastica contenenti bambù		Migrazione Specifica di Melammina	SI		
		Migrazione Specifica di Formaldeide	SI		
		Identificazione/presenza bambù (Spettroscopia infrarossa)	NO		
<p><b>Marche</b></p> <p>ARPA Marche Laboratorio Multisito – Sito di Pesaro Via Barsanti 8 – 61122 Pesaro Tel. 0721 3999716 arpam.dipartimentopesaro@ambiente.marche.it</p> <p><i>Responsabile del Laboratorio:</i> Marco Bruciati marco.bruciati@ambiente.marche.it</p>		Ceramica	Migrazione Specifica di Cd	SI	
			Migrazione Specifica di Pb	SI	
	Acciaio Inox	Migrazione Specifica di Cr	SI		
		Migrazione Specifica di Ni	SI		
		Migrazione Specifica di Mn	SI		
		Migrazione Globale	SI		
	Plastica	Migrazione Globale	SI		

<p><i>Referenti tecnici:</i> Giovanna Guidi giovanna.guidi@ambiente.marche.it</p>		Migrazione Specifica di Formaldeide	NO		
		Migrazione Specifica di Ammine Aromatiche Primarie	NO		
		Migrazione Specifica di Melammina	NO		
		Migrazione Specifica di Metalli – Reg (UE) n.10/2011 e s.m.i.	NO		
	Vetro	Migrazione Globale	SI		
		Migrazione Specifica di Pb (solo per vetro di categoria C)	SI		
	MOCA di plastica contenenti bambù	Migrazione Specifica di Melammina	NO		
		Migrazione Specifica di Formaldeide	NO		
		Identificazione/presenza bambù (Spettroscopia infrarossa)	NO		
<p><b>Friuli Venezia Giulia</b></p> <p>ARPA FVG Settore Laboratorio Unico – Laboratorio di Udine Via Colugna 42 – 33100 Udine Tel. 0432 1918112 lab.ud@arpa.fvg.it</p> <p><i>Responsabile del Laboratorio:</i> Jari Falomo <a href="mailto:jari.falomo@arpa.fvg.it">jari.falomo@arpa.fvg.it</a></p>	Ceramica	Migrazione Specifica di Cd	SI		
		Migrazione Specifica di Pb	SI		
	Acciaio Inox	Migrazione Specifica di Cr	SI		
		Migrazione Specifica di Ni	SI		
		Migrazione Specifica di Mn	SI		
		Migrazione Globale	SI		
	Plastica	Migrazione Globale	SI		
		Migrazione Specifica di Formaldeide	NO		
		Migrazione Specifica di Ammine Aromatiche Primarie	NO		
		Migrazione Specifica di Melammina	NO		
		Migrazione Specifica di Metalli – Reg (UE) n.10/2011 e s.m.i.	NO		
	Vetro	Migrazione Globale	SI		
		Migrazione Specifica di Pb (solo per vetro di categoria C)	NO		
	MOCA di plastica contenenti bambù	Migrazione Specifica di Melammina	NO		
		Migrazione Specifica di Formaldeide	NO		
		Identificazione/presenza bambù (Spettroscopia infrarossa)	NO		
	<p><b>Lazio</b></p> <p>ARPA Lazio Laboratorio Chimico Integrato Ambiente e Salute Via Saredo 52 – 00173 Roma Tel. 06 72961 qualita.staff@arpalazio.it</p> <p><i>Responsabile del Laboratorio:</i> Alessandra Giuliani</p>	Ceramica	Migrazione Specifica di Cd	SI	
			Migrazione Specifica di Pb	SI	
Acciaio Inox		Migrazione Specifica di Cr	SI		
		Migrazione Specifica di Ni	SI		
		Migrazione Specifica di Mn	SI		
		Migrazione Globale	SI		
Plastica		Migrazione Globale	SI		

<a href="mailto:alessandra.giuliani@arpalazio.it">alessandra.giuliani@arpalazio.it</a>  <i>Referenti tecnici:</i> Angela Carofiglio <a href="mailto:angela.carofiglio@arpalazio.it">angela.carofiglio@arpalazio.it</a>		Migrazione Specifica di Formaldeide	NO	
		Migrazione Specifica di Ammine Aromatiche Primarie	NO	
		Migrazione Specifica di Melammina	NO	
		Migrazione Specifica di Metalli – Reg (UE) n.10/2011 e s.m.i.	NO	
	Vetro	Migrazione Globale	SI	
		Migrazione Specifica di Pb (solo per vetro di categoria C)	SI	
	MOCA di plastica contenenti bambù	Migrazione Specifica di Melammina	NO	
		Migrazione Specifica di Formaldeide	NO	
		Identificazione/presenza bambù (Spettroscopia infrarossa)	NO	